

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

Approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 6 del 29/01/2015

Art. 1 - Oggetto e riferimenti normativi

1) Il Comune di Fiesole con il presente regolamento disciplina la gestione e l'uso degli impianti sportivi di proprietà comunale, nel rispetto delle vigenti normative di settore, con particolare riferimento alla Legge Regione Toscana n. 6 del 03/01/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2 - Finalità

1) La gestione degli impianti sportivi non può perseguire finalità di lucro. Deve essere improntata ai principi di buon andamento e di imparzialità, ai criteri di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza ed è finalizzata alla massima diffusione dello sport a tutti i livelli e per tutte le discipline praticabili negli impianti, nonché alla promozione di attività volte a favorire l'aggregazione e la solidarietà sociale e alla valorizzazione del tempo libero dei cittadini.

2) L'Amministrazione Comunale intende promuovere l'associazionismo sportivo dilettantistico e gli enti ad esso preposti (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali) affidando, in via preferenziale, a tali soggetti la gestione degli impianti sportivi comunali nel rispetto dei principi di imparzialità territorialità, progettualità ed economicità.

3) Le Associazioni o enti preposti alla gestione devono programmare la loro attività nel rispetto e valorizzazione del libero accesso agli impianti, delle pari opportunità, favorendo la pratica di attività sportive, motorie e didattiche, anche in collaborazione con gli Istituti scolastici, con attenzione particolare verso i diversamente abili, gli anziani e i giovani e promuovendo attività ricreative e sociali di interesse pubblico.

4) L'uso pubblico degli impianti sportivi comunali è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività e a valorizzare il sistema di risorse rinvenibili sul territorio ai fini della promozione dell'attività sportiva, motoria e ricreativa.

Art. 3 - Tipologia degli impianti sportivi

1) Gli impianti sportivi comunali, nel rispetto delle specifiche casistiche, sono classificati in:

A) Impianti sportivi di rilevanza comunale: gli impianti sportivi che, per la loro struttura, per le dimensioni, per la destinazione d'uso prevalente e per l'ampiezza dell'utenza servita, assolvono funzioni d'interesse generale del comune;

B) Impianti sportivi di rilevanza scolastica: le palestre scolastiche, destinate in via prioritaria all'attività scolastica, nelle fasce orarie libere sono utilizzabili per le attività sportive della collettività.

Art. 4 – Criteri generali per l'utilizzo

- 1) Gli impianti sportivi comunali e le attrezzature in essi esistenti sono utilizzati:
 - a. per la promozione e la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa;
 - b. per la diffusione dello sport a tutti i livelli e in tutte le discipline praticabili;
 - c. per attività agonistica e non agonistica, attraverso la partecipazione a campionati, tornei, gare e manifestazioni sportive;
 - d. per attività formativa finalizzata all'avviamento allo sport di preadolescenti e adolescenti;
 - e. per attività sportiva per le scuole;
 - f. per attività motoria a favore dei disabili e degli anziani;
 - g. per attività sportiva utile all'integrazione dei cittadini stranieri.
- 2) Possono essere utilizzati inoltre per attività che non rientrano in quelle di cui sopra, previa autorizzazione preventiva da parte dell'amministrazione comunale.

Art. 5 – Modalità di gestione

- 1) La gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale potrà essere svolta, con le modalità del presente regolamento:
 - a) direttamente dal Comune;
 - b) da società o associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, associazioni senza scopo di lucro che abbiano nel loro statuto lo svolgimento di un'attività sportiva che rientri tra quelle individuate all'articolo 4 del presente regolamento;
 - c) da altri soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa per la gestione dei servizi pubblici.

Art. 6 – Criteri di aggiudicazione

- 1) L'aggiudicazione dovrà avvenire mediante:
 - a) procedura aperta;
 - b) procedura negoziata.

Art. 7 – Aggiudicazione mediante procedura aperta

- 1) La procedura aperta dovrà essere espletata sulla base di un progetto formulato con le modalità stabilite nel bando e con il metodo dell'offerta economicamente e tecnicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione Comunale, da valutare mediante l'attribuzione di un punteggio sulla base dei seguenti elementi obbligatori e facoltativi.
- 2) Sono elementi obbligatori:
 - a) l'esperienza nel settore specifico cui è destinato l'impianto sportivo, nella gestione di impianti simili per tipologia dimensioni ed impianti tecnici;
 - b) il radicamento sul territorio nel bacino d'utenza dell'impianto;
 - c) l'organizzazione di attività a favore dei giovani, dei bambini, dei diversamente abili e degli anziani;
 - d) la qualificazione professionale dei dirigenti, istruttori e allenatori;
 - e) l'affidabilità economica;
 - f) la compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quella praticabile nell'impianto;
 - g) gli elementi economici e tecnici della gestione;
 - h) la convenienza economica dell'offerta;
 - i) le attività svolte;
 - j) la durata della concessione;

l) l'assunzione degli obblighi di corretta e puntuale manutenzione ordinaria degli impianti e dotazioni, con priorità sugli interventi e collaudi che risultassero obbligatori, con obbligo di documentato periodico referto e di verificabilità da parte dell'Amministrazione Comunale;

3) Nei singoli bandi potranno essere inclusi i seguenti elementi facoltativi:

a) l'assunzione a carico del gestore di lavori di manutenzione straordinaria, ristrutturazione e/o migliorie;

b) report periodici delle presenze e tipologie degli utenti.

4) La valutazione dell'offerta e l'aggiudicazione provvisoria saranno effettuate da un'apposita commissione. L'aggiudicazione definitiva è di competenza del dirigente del servizio e/o di altro soggetto in possesso dei necessari requisiti.

5) La nomina dei componenti e la costituzione della commissione dovranno avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione dell'offerta.

6) Il bando è pubblicato nell'albo pretorio online del Comune, sul sito internet del Comune ed eventualmente reso pubblico con tutti gli altri mezzi che l'Amministrazione riterrà opportuni.

Art. 8 Aggiudicazione mediante procedura negoziata

1) Si potrà far ricorso alla procedura negoziata:

a) quando la procedura aperta abbia avuto esito infruttuoso;

b) per gli impianti sportivi di rilevanza scolastica;

c) quando sussistano motivate ragioni di interesse pubblico che fanno ritenere non opportuna e necessaria la procedura aperta.

Art. 9 - Durata della concessione

1) La concessione avrà, di regola, una durata di 5 anni (cinque).

2) Qualora il concessionario esegua, a sue spese e con le modalità stabilite dal presente regolamento, investimenti di particolare rilevanza e di elevato interesse pubblico, anche in riferimento ad installazioni di impianti ad energia alternativa (fotovoltaici, solari termici, ecc.) o realizzazioni ed ampliamenti che favoriscano ed incrementino l'uso sociale delle strutture, l'Amministrazione Comunale al fine di assicurare il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione di che trattasi, potrà concedere un termine di durata della concessione superiore a quello previsto al comma 1 e comunque, di regola, non superiore ad anni 10 (dieci).

Art. 10 – Oneri a carico del gestore

1) Tutte le spese di manutenzione ordinaria relative all'intero complesso sportivo sono a carico del concessionario, compreso le utenze, i manufatti, le recinzioni ed ogni altra attrezzatura connessa con la gestione dello stesso e la normale manutenzione del verde.

2) Sono di norma a carico dell'Amministrazione Comunale le spese di manutenzione straordinaria e ristrutturazione dell'impianto, quali rilevanti interventi sulla parte strutturale dello stesso, purché non derivanti da una mancata o inadeguata attuazione degli interventi manutentivi da parte del concessionario.

3) Qualora Il concessionario realizzi in nome e per conto dell'Amministrazione Comunale opere di manutenzione straordinaria, migliorie e addizioni, in qualità di stazione appaltante, dovrà essere autorizzato dall'Amministrazione Comunale e che dovrà altresì approvare il progetto. Qualora

l'intervento sia finanziato parzialmente o totalmente dall'Amministrazione Comunale, anche tramite trasferimenti al gestore in conto capitale, la durata della concessione resta invariata nel caso di contribuzione totale, e valutata discrezionalmente dall'amministrazione nel caso di contribuzione parziaria.

4) Il gestore è tenuto a stipulare una polizza assicurativa multi rischi e R.C. con primaria compagnia di assicurazione attraverso la fissazione di massimali adeguati all'importanza dell'impianto.

5) Il gestore è responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza dell'impianto sportivo ai sensi delle normative vigenti.

6) Il gestore è tenuto ad utilizzare il patrimonio mobiliare (arredi, macchinari ecc.) in dotazione con la dovuta diligenza evitando cattivi funzionamenti. Il gestore altresì, dovrà perseguire un consumo delle utenze consapevole evitando qualsiasi spreco.

7) Al fine della tutela dei lavoratori, il gestore s'impegna a garantire, per il personale necessario allo svolgimento dell'attività sportiva praticata sull'impianto, l'applicazione delle normative regionali e nazionali vigenti nel settore, nel rispetto sia degli obblighi previdenziali ed assicurativi, sia delle norme sulla sicurezza previste dal D.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche.

8) Il gestore provvederà altresì a stipulare, a proprio carico, adeguata copertura assicurativa contro gli infortuni per tutti gli operatori sportivi e non, compreso il personale impiegato a titolo di volontariato.

Art. 11 – Utilizzazione degli impianti sportivi affidati in gestione da parte dell'Amministrazione comunale

1) Le modalità per l'utilizzazione gratuita da parte del Comune di quanto dato in concessione per proprie manifestazioni, potranno essere stabilite o in sede di procedura aperta, o successivamente concordandolo con il gestore, che comunque dovrà garantire la piena libertà delle strutture e delle attrezzature, assumere a proprio carico tutte le spese per il loro funzionamento, porre in essere tutte le azioni indispensabili per la funzionalità dei locali e delle attrezzature necessarie per la realizzazione delle manifestazioni e adoperarsi per il mantenimento delle condizioni di sicurezza.

2) Il gestore dovrà concedere, con le modalità previste dall'ente proprietario, l'impianto agli istituti scolastici che ne faranno richiesta previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

Art. 12– Utilizzazione degli impianti dati in concessione da parte di terzi soggetti individuati dall'Amministrazione comunale

1) L'Amministrazione Comunale potrà, per tutta la durata della concessione e a suo insindacabile giudizio, far utilizzare quanto dato in concessione a soggetti terzi diversi dal gestore, in possesso dei requisiti di cui alla lettera b) dell'articolo 5), che svolgano un'attività compresa tra quelle di cui al comma 1) dell'art. 4).

2) Le modalità di utilizzazione dell'impianto saranno concordate con l'Amministrazione, sentito il gestore. Le tariffe d'uso che il terzo soggetto dovrà corrispondere al gestore per la sua utilizzazione, saranno proposte dal gestore all'Amministrazione Comunale che provvederà, previa valutazione di congruità e coerenza ed eventuale proposta di rettifica, all'approvazione con apposito atto.

Art. 13- Pubblicità commerciale

1) E' consentita, previo ottenimento delle prescritte autorizzazioni del Servizio competente, la pubblicità commerciale sia all'interno, sia negli spazi esterni degli impianti sportivi. L'Amministrazione Comunale può riservarsi porzioni degli spazi interni ed esterni per proprie attività di sponsorizzazioni.

Art. 14 - Attivazione di esercizi di bar, di ristoro ed altri

1) All'interno degli impianti sportivi, compatibilmente con le strutture e gli spazi disponibili, il gestore dell'impianto potrà attivare esercizi di bar, di ristoro ed altri esercizi commerciali per la vendita di materie e articoli attinenti allo sport, previo ottenimento delle prescritte autorizzazioni ed eventuale ridefinizione delle condizioni economiche di affidamento.

Art. 15 – Canone

1) Il concessionario dovrà corrispondere al Comune, con modalità termini e condizioni stabiliti dall'Amministrazione, un canone annuo, eventualmente integrato o ridefinito a norma dell'articolo precedente.

Art. 16 – Convenzione

1) Tra il Comune e il concessionario dovrà essere stipulata una convenzione concernente la gestione dell'impianto sportivo e nella quale dovranno essere riportati modalità termini e condizioni della gestione medesima, nonché i criteri d'uso dell'impianto e le condizioni giuridiche ed economiche necessarie e/o indispensabili, per la migliore disciplina dei rapporti tra le parti. A sostegno della gestione il Comune potrà corrispondere un contributo economico.

Art. 18 – Risoluzione del rapporto

1) L'Amministrazione Comunale revocherà la gestione dell'impianto sportivo nel caso:

- a) di scioglimento, fallimento o cessazione dell'attività del gestore;
- b) di gravi e reiterate infrazioni o inadempimenti, oggetto di costituzione in mora e diffida ad adempiere infruttuosa, da parte del gestore di quanto previsto nella convenzione sottoscritta e degli atti ad essa correlati;
- c) di eccezionali necessità dell'Amministrazione Comunale rispondenti a fini pubblici;
- d) per tutti gli altri casi stabiliti nella convenzione.

2) La revoca della concessione sarà dichiarata dopo che l'Amministrazione avrà diffidato, con lettera raccomandata AR, il concessionario ad eliminare la violazione e a rispettare quanto previsto dalla concessione e dopo che questi, trascorso inutilmente il termine indicato nella diffida non abbia provveduto e/o abbia provveduto parzialmente.

3) Nel caso di risoluzione del rapporto e quindi per l'ipotesi di cui alle lettere a),b),c),d) quanto dato in concessione dovrà essere restituito libero senza che il gestore possa accampare alcuna pretesa nei confronti dell'Amministrazione Comunale e senza che questa debba alcun indennizzo per quanto realizzato dal concessionario medesimo.

Art. 19 – Norma di rinvio

1) Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alla Legge della Regione Toscana n. 6 del 03.01.2005, al T.U. 267/2000 s.m.i. e a tutte le altre disposizioni legislative e regolamentari in materia.

Art. 20– Entrata in vigore

1) Il presente Regolamento entra in vigore alla data di avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.

2) Per quanto non previsto nel presente regolamento in ordine alla gestione di impianti sportivi, valgono le vigenti disposizioni legislative in materia.

Art. 21 – Norme transitorie

1) Non sono soggette al presente regolamento la durata delle convenzioni in essere alla data di approvazione dello stesso.
